

COMUNE DI VEZZA D'ALBA
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI
CONTROLLI INTERNI**

(Allegato al Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della G.C. n. 54 del 23/07/2024)

INDICE

Art. 1 Oggetto del controllo.....	pag. 3
Art. 2 Soggetti del controllo.....	pag. 3
Art. 3 Tipologie di controlli.....	pag. 3
Art. 4 Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile.....	pag. 3
Art. 5 Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.....	pag. 4
Art. 6 Controllo sugli equilibri finanziari.....	pag. 4

Art. 1 Oggetto del controllo

1. Il presente regolamento sul Controllo Interno è disciplinato dagli articoli 147, 147 bis, e 147 quinquies del Decreto Legislativo 267/2000.

2. Il presente regolamento ha per oggetto:

- la verifica dell'efficacia, efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- la costante verifica degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;
- il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'azione amministrativa.

Art. 2 Soggetto del controllo

1. Sono soggetti del Controllo Interno:

- Il Segretario che si può avvalere di dipendenti da esso appositamente individuati;
- Il Responsabile dei Servizi Finanziari;
- Il Revisore dei Conti.

2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali.

Art. 3 Tipologie di controlli

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le seguenti tipologie di controllo:

- Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- Controllo sugli equilibri finanziari;
- Controllo sull'andamento della gestione.

Art. 4 Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Nella fase preventiva di formazione degli atti:

- ogni Responsabile di Servizio rilascia sugli atti di sua emanazione un parere che attesti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il Responsabile dei Servizi Finanziari rilascia su tutti gli atti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, un parere che attesti la regolarità contabile.

2. Il parere di cui al comma precedente è riportato nel contesto degli atti.

3. Gli atti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria, corredati dei pareri di cui al comma 1, sono trasmessi al Responsabile dei Servizi Finanziari o suo delegato per l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art.153, comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000.

Art. 5 Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni, atti di impegno di spesa, di liquidazione della spesa e sui contratti

2. Il controllo è effettuato dal Segretario, il quale può essere coadiuvato da dipendenti da esso appositamente individuati, e verte sulla competenza dell'organo, sull'adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite.

3. Il campione di documenti da sottoporre a controllo viene estratto in modo casuale due volte l'anno con cadenza semestrale ed è pari ad almeno il 10% del complesso dei documenti di cui al comma 1 riferiti al semestre precedente.

4. L'esito dei controlli è inviato al Revisore dei Conti per una verifica circa la regolarità contabile. Il Revisore dei Conti può segnalare eventuali anomalie o irregolarità riscontrate entro 20 giorni dal ricevimento dei documenti.

5. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei Conti, come documenti utili per la valutazione, ed al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente, se previsto.

Art 6 Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal Responsabile dei Servizi Finanziari e mediante la vigilanza dell'Organo di Revisione, con il coinvolgimento attivo del Sindaco, della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, del Segretario e dei Responsabili dei Servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile dei Servizi Finanziari sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione sia durante tutta la gestione.

4. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile dei Servizi Finanziari al Sindaco, all'Assessore

al Bilancio ed al Segretario; la segnalazione è accompagnata da una indicazione circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi.